

Sanzioni tributarie: in quali casi possono essere ridotte, fino al dimezzamento

di [Isabella Buscema](#)

Pubblicato il 22 Marzo 2023

Alcune valutazioni sulle **circostanze** che possono determinare la **riduzione delle sanzioni tributarie fino al dimezzamento**, tenuto conto del comportamento del contribuente, la mancanza di intenti meramente dilatori o ostruzionisti, lo spirito di una leale e reciproca collaborazione.

L'esame della recente sentenza della Corte Costituzionale fornisce lo spunto per risolvere alcuni dubbi rispetto alla determinazione della **sanzione** in caso di **omessa presentazione della dichiarazione dei redditi**.

E' infondata la **questione di legittimità** dell'art. 1 del D.lgs. 471/1997 che, nel **prevedere, per l'omessa dichiarazione, una sanzione dal 120% al 240% delle imposte dovute**, non specifica che ciò va **calcolato solo sul residuo dell'imposta ancora da pagare?**

Sussiste la **discrezionalità del legislatore** nella determinazione delle condotte illecite e delle relative sanzioni?

Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 472 del 1997, la **condotta dell'agente** e l'opera da lui svolta per l'**eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze** permettono la **riduzione fino al dimezzamento della sanzione?**

L'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata dell'articolo 7 del d.lgs. n. 472 del 1997 permette di **evitare una sanzione sproporzionata** rispetto all'obiettivo da essa perseguito?

Anche **per le sanzioni amministrative tributarie, vale il principio di proporzionalità?**



In ragione del **ruolo** essenziale assegnato dal sistema tributario alla **dichiarazione dei redditi**, correttamente la sua presentazione è prevista come condizione indispensabile per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997 (con irrogazione della sanzione nella misura del trenta per cento) e, quindi, è **giustificata la differenza tra la sanzione** disciplinata dall'art. 1, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 471 del 1997 (**dal centoventi al duecentoquaranta per cento**) e la **sanzione di minore importo** prevista per l'omesso versamento di somme dichiarate?

Riduzione sanzioni fino alla metà: i principi

È infondata la questione di legittimità dell'[art. 1 del D.lgs. 471/97](#) che, nel prevedere, per l'omessa dichiarazione, una sanzione dal 120% al 240% delle imposte dovute, non specifica che ciò va calcolato solo sul residuo dell'imposta ancora da pagare.

Anche per le sanzioni amministrative tributarie **vale il principio di proporzionalità**.

L'[art. 7 del d.lgs. n. 472 del 1997](#), prevedendo la **possibilità di ridurre le sanzioni fino a dimezzarle**, si pone come «una opportuna valvola di decompressione che è atta a mitigare l'applicazione di sanzioni» che:

«strutturate per garantire un forte effetto deterrente al fine di evitare evasioni anche totali delle imposte, tendono a divenire draconiane quando colpiscono contribuenti che invece tale intento chiaramente non rivelano».

Tale assunto è stato statuito dalla Corte costituzionale.

Il caso all'esame della Consulta: determinazione sanzioni per omessa presentazione dichiarazione dei redditi

Con **ordinanza n. 54 del 25 marzo 2022** ([già segnalata nel Diario di ieri](#)), la **Commissione tributaria provinciale di Bari** ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, primo periodo, e 13, comma 1, del decreto legislativo 18

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento